



**COMUNE DI FORMIA**  
Provincia di Latina  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Responsabile della prevenzione della corruzione)

Prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Ai Dirigenti di Settore

**e, p.c.**

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto

Alla Giunta Comunale

Al Presidente dell'Oref

Al Presidente del Nucleo di Valutazione

SEDE

**OGGETTO:** Nuovo ordinamento contabile armonizzato – Esigibilità delle spese – Accertamento e esigibilità delle entrate – Riscossione coattiva e prescrizione dei crediti dell'Ente – **Recupero dell'evasione e contrasto dell'elusione dei tributi locali** – Rilievi – **Direttiva.**

In sede di analisi della documentazione amministrativo-contabile, nonché nell'ambito di incontri e colloqui tenuti con gli Organi competenti dell'Ente, è emersa la necessità di porre in essere una significativa attività tesa a contrastare fenomeni di **evasione** ed **elusione** di vari **tributi comunali**.

Certamente il contrasto a tale fenomeno va considerato una priorità per l'Amministrazione Comunale tenuta ad ispirare la propria azione amministrativa, secondo le norme vigenti, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Tale condotta risponde, peraltro, a criteri di giustizia fiscale e di equità, oltre che di rispetto del principio di legalità in quanto finalizzato ad una più equa distribuzione del prelievo e, quindi, alla partecipazione dei contribuenti alla spesa pubblica locale nella misura prevista dal regolare andamento del gettito ordinario disciplinato dalle norme vigenti.



Per realizzare tale obiettivo è necessario sviluppare procedure di coordinamento tra gli uffici, nonché modelli di controllo sui procedimenti legati all'accertamento e alla riscossione delle entrate comunali, definendo standard di comportamenti dei diversi centri che partecipano al procedimento.

Le modifiche apportate dal Legislatore negli ultimi anni, sul sistema dei trasferimenti erariali ai Comune e sull'impostazione tributaria da parte degli Enti Locali comportano, ai fini della gestione di una corretta ed equa politica fiscale a carico dei contribuenti, l'esigenza di una conoscenza peculiare del territorio e degli immobili che insistono sullo stesso.

Stante quanto sopra riportato è indifferibile la necessità di migliorare la gestione dell'impostazione tributaria e della riscossione coattiva su crediti esigibili al fine di garantire l'equità del carico fiscale a carico dei cittadini, l'incremento delle entrate tributarie dell'Ente, dirette a garantire gli equilibri di bilancio e una maggiore autonomia finanziaria dell'Ente, perseguendo al contempo una costante e continua azione di contrasto nei confronti dei fenomeni di elusione ed evasione.

Le nuove disposizioni inerenti la fiscalità locale con l'introduzione della IUC nelle sue tre componenti IMU, TARI e TASI, impongono agli Enti Locali una peculiare conoscenza tecnica degli immobili che insistono sul territorio comunale, in virtù del fatto che la nuova fiscalità locale e le risorse che ne derivano sono direttamente collegate al patrimonio immobiliare con la conseguente necessità, tra le altre cose, di verifica e aggiornamento dei valori attribuiti allo stesso.

Alla luce di quanto sopra appare opportuno riportare quanto oggi prevede il **nuovo ordinamento contabile armonizzato** in materia di:

- a) esigibilità delle spese;
- b) accertamento ed esigibilità delle entrate;
- c) riscossione coattiva e prescrizione dei crediti locali.

#### **PRELIMINARMENTE: LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA**

Il Principio contabile generale n. 16 di cui *all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011* attiene alla competenza finanziaria: è il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni, attive e passive (accertamenti e impegni), giuridicamente perfezionate.

Il Principio 16 precisa che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Il Punto 2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (*allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011*) precisa che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; un credito è esigibile quando non si viano ostacoli alla sua riscossione.

Dopo aver enunciato i criteri generali per l'imputazione a bilancio degli impegni e degli accertamenti, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria disciplina

praticamente tutte le fattispecie di spese e di entrate, recando spesso delle peculiarità che devono essere tenute in considerazione per la corretta gestione del bilancio e per la precisa elaborazione del rendiconto, influenzando l'esigibilità della spesa anche sulla costituzione del fondo pluriennale vincolato (fpv).

Una corretta applicazione delle casistiche relative all'esigibilità dell'entrata e della spesa può condurre a problemi nel mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché a difficoltà nel conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 465, 466, 467 e 468, della legge 232 del 2016.

## LA ESIGIBILITA' DELLE SPESE

### Le spese correnti

**Spesa "tabellare" del personale:** gli importi fissi e continuativi della spesa per il personale sono esigibili nell'esercizio di riferimento. I relativi oneri riflessi hanno la stessa esigibilità.

**Spesa per rinnovi contrattuali al personale:** la spesa è esigibile nell'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale (CCNL). I relativi oneri riflessi hanno la stessa esigibilità.

**Spesa per il trattamento accessorio del personale (risorse per la contrattazione decentrata):** la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante, liquidato nell'esercizio successivo a quello a cui si riferisce, è esigibile nell'esercizio di liquidazione. I relativi oneri riflessi hanno la stessa esigibilità.

**Fornitura di beni ed erogazione di servizi:** la spesa è esigibile nell'esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione.

**Utenze:** è esigibile nell'anno la quota di fornitura annuale erogata.

**Fitti passivi:** è esigibile nell'esercizio quanto da pagare alle scadenze indicate nel contratto di affitto.

**Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali:** la spesa è esigibile nell'esercizio in cui sono avvenute le riunioni del Consiglio Comunale, anche se la liquidazione e il pagamento di gettoni avviene nell'esercizio successivo.

**Incarichi legali:** la spesa è imputata all'esercizio nel quale viene sottoscritto il contratto con l'avvocato.

**Importo e tasse:** il Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al decreto 118/2011 non prevede, a parte per l'IVA, una disciplina specifica: dunque, la spesa deve essere imputata all'esercizio nel quale scade l'obbligazione giuridica, secondo i termini di pagamento. Per l'IVA, l'esigibilità è nell'esercizio in cui viene presentata la dichiarazione IVA, ovvero è contestuale al pagamento avvenuto durante l'esercizio.



**Trasferimenti correnti:** la spesa è esigibile nell'esercizio nel quale è adottato l'atto amministrativo di assegnazione del contributo.

**Interessi passivi su mutui:** son imputati all'esercizio nel quale è adottato l'atto amministrativo di assegnazione del contributo.

**Quota di capitale dei mutui:** sono imputate all'esercizio nel quale scade l'obbligazione giuridica passiva (l'esigibilità coincide con le date indicate dal piano di ammortamento).

### Le spese d'investimento

Le spese d'investimento sono imputate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive, sulla base del cronoprogramma delle spese stesse.

### Le spese per le partite di giro e per i servizi per conto terzi

In deroga al Principio contabile generale della competenza finanziaria, al fine di mantenere l'equilibrio tra le spese e le entrate in partita di giro e per conto terzi, l'imputazione della spesa, così come anche dell'entrata, avviene nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

## LA ESIGIBILITA' DELLE ENTRATE

### Le entrate correnti

**Entrate tributarie gestite attraverso ruoli o liste di carico (tari, tosap, imposta sulla pubblicità):** l'esigibilità dell'entrata è nell'esercizio di emissione del ruolo o della lista di carico, a condizione che la riscossione sia prevista entro il termine per l'approvazione del rendiconto.

**Entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato (fondo di solidarietà comunale):** l'entrata è esigibile nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato.

**Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (imu, tasi, addizionale comunale, all'irpef):** sono esigibili le entrate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

**Avvisi di accertamento per i tributi locali:** le entrate sono esigibili nell'esercizio di emissione dell'avviso di accertamento, a condizione che la riscossione sia prevista entro il termine per l'approvazione del rendiconto.

**Trasferimenti correnti tra pubbliche amministrazioni:** le entrate sono esigibili nell'esercizio di adozione dell'atto amministrativo di impegno di spesa relativo al contributo (si deve anche prestare attenzione a eventuali termini di pagamento indicati nell'atto amministrativo di impegno).

**Canoni dalla gestione dei beni dell'Ente (canoni di affitto e locazione):** le entrate sono esigibili in base alle scadenze contrattuali.

**Proventi dalla gestione dei servizi pubblici (refezione scolastica, trasporto scolastico, assistenza domiciliare):** le entrate sono esigibili nell'esercizio in cui il servizio è erogato agli utenti.

**Violazioni al codice della strada:** le entrate sono esigibili nell'esercizio di notifica del verbale della polizia locale.

### Le entrate per il finanziamento di spese di investimento

**Proventi dai permessi di costruire:** (duplice esigibilità) gli oneri di urbanizzazione sono esigibili al momento del rilascio del permesso di costruire, mentre il costo di costruzione è esigibile con le scadenze inserite dall'Ente nel permesso di costruire.

**Alienazioni:** l'entrata viene accertata al momento del rogito, con imputazione all'esercizio nel quale il rogito prevede l'esecuzione dell'obbligazione.

**Contributi a rendicontazione:** l'Amministrazione Pubblica beneficiaria accerta il contributo con imputazione agli stessi esercizi in cui l'Amministrazione Pubblica che ha assegnato il contributo ha registrato i corrispondenti impegni di spesa.

**Accensione di mutui:** il mutuo è esigibile quando il mutuante rende disponibili le somme oggetto del finanziamento, solitamente alla stipula del contratto.

### Le entrate per partite di giro e per i servizi per conto terzi

In deroga al Principio contabile generale della competenza finanziaria, al fine di mantenere l'equilibrio tra le spese e le entrate in partita di giro e per conto terzi, l'imputazione dell'entrata, così come anche della spesa, avviene nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

## ACCERTAMENTO ENTRATE

L'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 cita:

*"1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.*

*2. L'accertamento delle entrate avviene:*

*a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;*

.....

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. (... ..)”.

L'accertamento è la prima e la più importante delle tre fasi gestionali e caratterizza il bilancio finanziario di competenza. Presuppone idonea documentazione attraverso la quale sono verificati ed evidenziati dal competente Responsabile del Servizio, che lo attesta:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) il soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito scaduto o che viene a scadere nell'anno o successivamente;
- e) la relativa scadenza nell'anno o negli anni successivi.

In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) ad e), non può farsi luogo ad alcun accertamento. In particolare, non è corretto e non rispetta il principio della veridicità, l'accertamento di somme ove non si siano perfezionate le condizioni per portare i crediti a conoscenza dei terzi nei modi che si rendono necessari per avere titolo alla loro riscossione. Il regolamento di contabilità dell'Ente è opportuno che preveda i tempi ed i modi secondo i quali i Responsabili dei Servizi trasmettono al Responsabile del Servizio Finanziario l'idonea documentazione ai fini dell'annotazione delle scritture contabili (principio contabile n. 2, punto 15).

L'accertamento avviene sulla base del principio della competenza finanziaria secondo il quale un'entrata è accertabile nell'esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e quest'ultimo sia connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato l'ammontare; è esigibile se sia venuto in scadenza nell'esercizio o, per la riscossione del relativo importo, l'Ente abbia autonomamente fissato il versamento nell'anno successivo, ovvero abbia concesso al debitore una dilazione di pagamento che cada negli esercizi successivi (principio contabile n. 2, punto 19).

**Un'entrata tributaria è accertabile soltanto dopo** che sia stato formato il ruolo, o acquisita la denuncia, o ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione, o comunicato il gettito, o **divenuto definitivo l'atto di accertamento** o di liquidazione. Per l'entrata relativa agli oneri per permessi di costruire, da qualificarsi come tributaria, l'accertamento è effettuato sulla base degli introiti effettivi (Principio contabile n. 2, punto 20).

**L'Osservatorio per la Finanza Locale, nel parere del 05.09.2002**, ha ritenuto che gli Enti Locali debbono attenersi esclusivamente e letteralmente alle prescrizioni dell'art. 179 del comma 1 Testo Unico, come di seguito riportato: *“L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza”*. Esso è principio generale con valore inderogabile, secondo la stringente definizione che ne dà il comma 4 dell'articolo 152 del Testo Unico. Sarebbero radicalmente illegittimi non solo comportamenti contrastanti, ma anche autonome regolamentazioni, riconosciute in via generale. Orbene, discostandosi dalle già vigenti

altre norme riguardanti Enti diversi (Stato ed Enti Pubblici non economici) l'originario art. 21 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, poi integralmente trasfuso, senza varianti, nell'art. 179, comma 1, del vigente Testo Unico non ha prescritto che la scadenza del credito dovesse cadere all'interno dell'esercizio finanziario nel quale si eseguiva l'accertamento, ma si è limitato, senza ombra di dubbio, a sancire che l'accertamento indicasse la scadenza del credito, ovviamente anche al di là dell'esercizio finanziario nel quale si sarebbe effettuato l'accertamento. Con ciò il principio della competenza finanziaria, per gli Enti Locali, è stato configurato in modo corretto e coerente sia per le entrate che per le spese, in quanto per entrambe fa riferimento ad un assetto giuridico preciso consistente da una parte nella constatazione dell'esistenza di un documentato diritto di credito e dall'altra di un obbligo di pagare”.

L'Osservatorio si è espresso, per due anni consecutivi, affermando che gli Enti Locali debbono attenersi esclusivamente e letteralmente alle prescrizioni dell'art. 179 del comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che l'accertamento deve far riferimento ad un assetto giuridico preciso, consistente nella constatazione dell'esistenza di un documentato diritto di credito e di un'indicazione di scadenza dello stesso.

Quanto sopra chiarito si può osservare quanto segue:

1. la rilevazione contabile di accertamento di somme può essere disposta quando gli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti sono divenuti esecutivi;
2. con l'avviso di accertamento esiste un “documentato diritto di credito” ed una “scadenza” che si configura nei sessanta giorni entro cui il contribuente deve pagare all'Ente. Come espresso nel sopra citato punto 20 del principio contabile n. 2, l'entrata è accertabile nel momento in cui l'atto di accertamento è divenuto definitivo;
3. nel caso delle entrate derivanti da mancato o ritardato pagamento di sanzioni al Codice della Strada (CDS) le multe emesse costituiscono valido titolo per l'accertamento delle stesse a bilancio e la scadenza è indicata sulla multa stessa insieme con l'indicazione delle modalità di pagamento. Altro discorso merita poi l'effettiva esigibilità delle multe (prescinde dalla nascita del diritto ad accertare) che richiede l'accantonamento di circa il 40% al Titolo I spesa intervento 10 fondo svalutazione crediti, posto l'elevato grado di inesigibilità in materia.

## **RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI LOCALI – PRESCRIZIONE**

La riscossione coattiva dei crediti dell'Ente va fatta in tempi brevi, sia per le entrate tributarie sia per quelle di natura patrimoniale. Ormai è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che esclude che per le entrate locali sia applicabile la stessa regola che vale per i crediti erariali, che possono essere riscossi nel termine di prescrizione decennale. **Le entrate si prescrivono in cinque anni.**

La Cassazione ha chiarito che, a differenza dei tributi erariali, le somme dovute per tributi, contributi e canoni locali sono collegate a prestazioni periodiche e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione della norma civilistica, vale a dire l'art. 2984 del Codice Civile, che prevede la prescrizione quinquennale.

Naturalmente, per i tributi locali si fa riferimento ai termini per lo svolgimento delle azioni esecutive, al di là del fatto che queste vengano esperite dall'Ente direttamente, dagli agenti di riscossione o dai concessionari.

Il Giudice di legittimità si è già pronunciato sui crediti Tarsu, Ici, nonché sul canone idrico. Con la sentenza 28576/2017 ha stabilito che il recupero dell'Ici, o dell'Imu, è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni, se non viene notificata un'intimazione di pagamento o un atto interruttivo della prescrizione. La prescrizione ordinaria decennale si applica solo qualora il credito vantato dall'Amministrazione Comunale sia stato riconosciuto da una sentenza divenuta definitiva e non già quando risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione. Al riguardo, è chiara e netta anche la posizione assunta dai Giudici di merito.

Per esempio, la Commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) ha precisato che il recupero forzoso del credito riguardante la tassa rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. Dunque le azioni esecutive esperite da Equitalia, o da altri soggetti incaricati dalle Amministrazioni Comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di cinque anni, a meno che non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Questo breve termine prescrizionale rappresenta un limite per tutti i tributi e entrate locali che si pagano ad anno o frazione di anno. Le prestazioni periodiche sono disciplinate dall'art. 2948 del Codice Civile, secondo cui il termine per recuperare il credito si riduce a cinque anni per tutto ciò che si paga periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Questo principio vale non solo per la tassa rifiuti, ma per le entrate locali che, normalmente, si pagano periodicamente.

In questo senso si è espressa anche la Commissione tributaria regionale di Milano, Sezione XII, con la Sentenza 2479/2018. La Cassazione (Ordinanza 6966/2018), inoltre, è intervenuta sulle entrate patrimoniali, chiarendo che il termine di prescrizione del canone idrico è quinquennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata non pagata. Prima di questa scadenza, infatti, il Comune non ha il potere di riscuotere coattivamente le somme dovute.

## **RILIEVI**

Quanto sopra rilevato si suggeriscono alcune misure organizzative che potrebbero essere di ausilio all'Amministrazione per la adozione di **linee strategiche di un piano operativo** per consentire, anche attraverso la istituzione di un eventuale "gruppo di missione", di disporre di tutte le aggiornate informazioni necessarie a garantire una fedele contribuzione, nonché ad intraprendere tutte le azioni ed operazioni necessarie al recupero di somme dovute all'Erario Comunale.

**Tali linee strategiche potrebbero essere, indicativamente, le seguenti:**

1. emanazione di una direttiva degli Organi di indirizzo politico-amministrativo nella quale di disponga una regolamentazione delle procedure ordinarie dell'Ufficio Tributi finalizzata a prevedere, in tutte le circostanze nelle quali, per accesso diretto o istanza del contribuente, venga presa in esame una singola posizione ai fini tributari, affinché



*l'Ufficio proceda ad una ricognizione sulla regolarità del pagamento di tutti i tributi di spettanza, prima di chiedere la specifica istruttoria, avviando di conseguenza le iniziative dovute ove emergano irregolarità o crediti dell'Amministrazione;*

2. emanazione di analoga direttiva che disponga che l'Ufficio Anagrafe comunichi all'Ufficio Tributi, con cadenza settimanale, l'elenco di cittadini che hanno richiesto la residenza nel Comune, il cambio di residenza o domicilio, nonché l'elenco dei deceduti e qualsivoglia altra notizia rilevante ai fini della regolarità della posizione contributiva;
3. avvio di un progetto di verifica dell'evasione e dell'elusione fiscale che, muovendo dagli immobili presenti nel territorio comunale, determini la regolarità o meno del pagamento di tutti i tributi, articolando l'attività su tre livelli progressivi di accertamento:
  - immobili conosciuti e accatastati;
  - immobili sconosciuti e accatastati;
  - immobili sconosciuti e non accatastati.

Questa progettualità dovrebbe essere realizzata utilizzando l'incrocio delle banche dati in possesso dell'Ente, ovvero acquisendo i collegamenti necessari con altre banche dati (contratti per erogazione di energia elettrica, controlli per la erogazione di gas; ruoli TARISU; anagrafe della popolazione residente; catasto con dati metrici; liste di carico canoni idrici);

4. implementazione di una software-house, anche mediante l'acquisto di hardware, per attività di programmazione su analisi e progettazione al fine di consentire l'incrocio delle banche dati di cui sopra;
5. emanazione di direttiva al Responsabile del Settore "Attività Produttive" di trasmettere mensilmente all'Ufficio Tributi i dati relativi alle autorizzazioni amministrative e sanitarie rilasciate;
6. emanazione di direttiva al Responsabile del Settore "Urbanistica" di trasmettere mensilmente all'Ufficio Tributi i dati relativi ai permessi a costruire rilasciati o ogni altra autorizzazione che comporti modificazione delle unità abitative preesistenti;
7. emanazione di direttiva al Responsabile del Settore "Patrimonio" al fine dell'aggiornamento dell'inventario comunale onde valutare l'opportunità di valorizzazione o alienazione dei beni immobili e tenere sotto controllo la situazione patrimoniale del Comune al fine di incrementare eventualmente le entrate e contenere le spese.

Quanto sopra appare tanto più necessario soprattutto a seguito dei tagli ai trasferimenti statali subiti negli ultimi anni per cui si rende sempre più pressante l'esigenza di fare affidamento sulle entrate proprie dell'Ente, entrate tributarie e patrimoniali che occorre costantemente accertare, ponderare e monitorare, in quanto rappresentano i mezzi finanziari con i quali l'Amministrazione programma l'attività dell'Ente ed assicura la gestione dei servizi resi alla cittadinanza.

Ai fini di cui sopra, peraltro, la Magistratura contabile è costante nel ritenere che maturi **responsabilità amministrativa/contabile in capo ai dirigenti ed a dipendenti che hanno determinato un danno all'Ente per mancati incassi di somme**, nonché gli oneri aggiuntivi in termini di spese legali e di transazioni che sono stati determinati dai ritardi con cui hanno adottato atti amministrativi di loro spettanza. Tali responsabilità maturano a seguito di

comportamenti dei Dirigenti, dei Dipendenti, e degli Organi di indirizzo politico-amministrativo in ipotesi di mancato controllo e coordinamento e che abbiano posto in essere condotte negligenti nello svolgimento delle proprie attività soprattutto quando venga in evidenza il mancato esercizio di qualsiasi funzione propulsiva in ordine alla corretta gestione delle pratiche relative ai propri Uffici. Fatto che può portare anche ad evidenziare un assoluto disinteresse nella verifica delle attività degli impiegati sottoposti agevolando un lassismo nell'azione amministrativa, fonte poi di disordine amministrativo, con la conseguenza di possibile omissione di significativi adempimenti di Ufficio.

## DIRETTIVA

Nelle more di una eventuale azione procedimentale dell'Amministrazione, ovvero di formale adozione di provvedimenti (regolamenti, direttive, riorganizzazione di uffici e servizi) esecutivi delle sopra indicate *linee strategiche di un piano operativo*, la presente deve intendersi quale formale **DIRETTIVA** ai Dirigenti di Settore (*da estendere ai titolari di Posizione Organizzativa e ai Responsabili di Uffici e Servizi a qualsiasi titolo*) dell'obbligo di:

1. attenersi alla sopraindicata normativa gius-contabile nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di competenza;
2. del rispetto puntuale dei termini procedimentali per ogni funzione amministrativa di competenza;
3. evitare la prescrizione di ogni entrata dell'Ente (tributarie, extratributarie, ICI aree edificabili, ecc.)

Quanto sopra rileva anche ai fini del rispetto di quanto previsto e disposto dal Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e del Piano della Prevenzione della Corruzione.

Gli Organi di controllo interno quali l'OREF e il Nucleo di Valutazione valuteranno la presente per quanto di competenza segnalando, come per legge, ogni eventuale criticità/illegittimità eventualmente riscontrata anche ai fini della responsabilità erariale, della funzione relativa al "controllo di gestione" e della prevenzione della corruzione.

Alla data odierna non risulta allo scrivente che l'OREF e il Nucleo di Valutazione abbiano segnalato (fino ad oggi e salva diversa prospettazione) all'Amministrazione criticità in materia di gestione delle entrate (mancate riscossioni, intervenute prescrizioni in relazione alle entrate tributarie, extratributarie, ICI aree edificabilit, ecc.).

Si dispone la pubblicazione della presente Direttiva in *Amministrazione Trasparente - Sottosezione "Altri contenuti -prevenzione della corruzione"*, Voce "Direttive e Circolari del Segretario Generale".



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Responsabile della prevenzione della corruzione)  
Avv. Alessandro Izzi